

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1900}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, MANCA ENRICO, COLUCCI, SALADINO,
CICCHITTO, TIRABOSCHI, BARTOCCI**

Presentata il 28 novembre 1977

Costituzione del Comitato nazionale dello sport

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi che il nostro paese sta attraversando, economica, sociale e culturale al tempo stesso, investe i modelli di sviluppo ed i valori adottati dalla società consumistica.

Prendere coscienza della vastità e delle vere cause di tale crisi significa ricercare soluzioni alternative che modifichino i meccanismi di sviluppo, privilegino momenti di partecipazione recependo le istanze di rinnovamento e di trasformazione delle strutture che, ai vari livelli, vengono avanzate da parte di larghi settori dell'opinione pubblica, soprattutto del mondo giovanile e degli strati sociali emarginati.

Ne deriva l'esigenza di una ridefinizione dei ruoli fino ad oggi svolti dalle componenti economiche, sociali e culturali delle quali è parte non secondaria il momento del tempo libero dell'uomo.

Il Partito Socialista Italiano, impegnato nella lotta per la trasformazione della società, cosciente dell'importanza che lo sport e la ricreazione hanno per lo sviluppo armonico dell'individuo, ritiene che non possa essere ulteriormente dilazionata la riforma globale del settore del tempo libero e che sia ormai giunto il momento di varare un piano pluriennale per la diffusione della

pratica sportiva e delle attività motorie, da realizzare concretamente con la gradualità necessaria e nei tempi scanditi dalla dimensione della crisi.

Nell'ambito della riforma globale dello sport, ricreazione e tempo libero, importanza rilevante assume la ridefinizione dei ruoli dello Stato, insieme a quello delle regioni, sindacati, CONI, scuola, enti locali, federazioni sportive, associazioni del tempo libero, enti di promozione sportiva e libero associazionismo di base. Ugualmente essenziale è l'individuazione delle strutture e dei mezzi finanziari occorrenti per il perseguimento degli obiettivi che si vorranno raggiungere.

Nella società contemporanea lo sport, una delle articolazioni più importanti del tempo libero, è stato considerato generalmente un bene accessorio. La concezione dominante dello sport ha finito in questi trent'anni per privilegiare gli aspetti spettacolari, per lo più finalizzati a momenti di evasione dai problemi reali del paese, anziché evidenziare e sostenere le componenti culturali connaturate in una concezione integrale della formazione e dello sviluppo psico-fisico dell'uomo. Cosicché, nonostante la crescita della domanda di pra-

tica sportiva, si è venuto sviluppando un sistema teso più allo sfruttamento privatistico della pratica stessa che non diretto alla creazione di un servizio sociale per tutti i cittadini fin dalla prima infanzia.

La stessa diffusione degli impianti, le sollecitazioni derivate dalla informazione scritta e televisiva, hanno teso a favorire lo sport spettacolo, salvo poche lodevoli eccezioni, richiamando l'attenzione sugli aspetti competitivi e professionistici delle attività sportive e sottovalutando oggettivamente quelli culturali, sanitari, sociali.

Il disinteresse dimostrato dallo Stato per una politica globale e per un disegno riformatore di tutto il settore del tempo libero e in esso dello sport, si è estrinsecato non solo nell'assenza di una politica organica di valorizzazione delle componenti sociali e culturali insite nel fenomeno sportivo libero da condizionamenti totalitari, ma nella vanificazione piena delle indicazioni contenute nello stesso Piano Pieraccini (cap. XV) e nel Progetto '80.

Il tutto, mentre il permanere di una vecchia delega al CONI consentiva a questo organismo pubblico di assumersi responsabilità che competono proprio allo Stato, ben prepenso a liberarsene.

Lo sport, nella molteplicità dei suoi indirizzi, può contribuire a modificare, anche in maniera notevole, la qualità della vita; quindi è un diritto civile che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini creando un servizio rispondente alle esigenze nel campo delle attività motorie, dell'educazione fisica a livello scolastico e della pratica sportiva.

Nel quadro di una politica di riforma (scolastica, sanitaria, urbanistica), di riassetto del territorio vengono coinvolte nella battaglia per il riconoscimento di questo diritto civile le istituzioni e le forze interessate alla realizzazione del servizio sociale del tempo. Servizio che deve assolvere, nello Stato delle autonomie, decentrato, e nella attuale situazione italiana, ad una duplice funzione promozionale ed occupazionale di cui si avverte soprattutto l'esigenza.

La recente attribuzione alle regioni ed ai comuni di funzioni relative alla promozione di attività sportive e ricreative ed alla utilizzazione dei relativi impianti ed attrezzature (articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), denota una inversione di tendenza nell'atteggiamento tradizionale dello Stato che, praticamente, interviene sulla delega concessa al CONI con la legge 16

febbraio 1942, n. 426, per affidare alle regioni ed ai comuni compiti specifici nel settore sportivo, facendo salve le attribuzioni del Comitato olimpico per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. All'unico, tradizionale soggetto di sport il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ne aggiunge un altro: non sembra esservi dubbio sulla necessità che, esclusa ogni confusione di ruolo, giustamente convivano.

In verità non basta affermare dei principi e trasferire legislativamente delle funzioni per realizzare l'obiettivo dell'effettivo decentramento dei poteri: nella realtà, i condizionamenti derivanti da insufficienti e carenti dotazioni di fondi non consentono molte volte alle regioni neppure di programmare gli interventi.

Se questo è vero nel caso di funzioni trasferite da tempo e per le quali esistevano fondi iscritti nel bilancio dello Stato che non sono stati assegnati alle regioni, che dire quando, come accade per lo sport, i fondi non solo sono limitati ma riguardano in gran parte funzioni non trasferibili?

Da qui la necessità di una proposta di legge che, avendo per obiettivo la realizzazione sociale dello sport, cerca di fornire mezzi e strumenti agli enti che tale servizio debbono attuare in collaborazione con tutte le forze socio-culturali, con gli operatori sportivi, con le loro organizzazioni e con il movimento associazionistico, presenti sul territorio.

La proposta non mira a risolvere tutti i problemi che consentano la pratica sportiva diffusa e generalizzata, essendo essi per loro natura intimamente connessi con settori importanti della società, ma rappresenta il primo, essenziale contributo alla elaborazione, alla formulazione ed all'attuazione di piani pluriennali di sviluppo delle attività motorie e sportive, finanziati dallo Stato in forma diretta e, almeno nella prima fase, indiretta dovendosi ricorrere a fondi aleatori, su parte dei quali si è retto lo sport in questi trent'anni.

Fedeli ad una concezione al tempo stesso gradualista e riformatrice, consapevoli del difficile momento che il paese sta attraversando ribadiamo che solo l'attuazione di una serie di riforme — coinvolgendo i rapporti di produzione, la scuola, la sanità e l'assetto del territorio — potrà portare alla affermazione di una nuova società più giusta, più libera in cui l'uomo, svincolato

dai condizionamenti economici, sociali e culturali, dispieghi la propria personalità.

Indispensabile alla realizzazione di questo disegno ambizioso ma esaltante è l'apporto critico effettivo di tutte le forze interessate al cambiamento ed alla costituzione di uno Stato profondamente ed autenticamente democratico che favorisca la partecipazione effettiva dei cittadini e garantisca il pluralismo nelle sue varie manifestazioni; ciò potrà avvenire nell'attuale situazione se si riuscirà a dare nuovi e moderni contenuti agli istituti del decentramento e se le forze aggreganti prevarranno sulle spinte disgregatrici del tessuto sociale.

Un elemento non trascurabile di aggregazione può essere dato dalla pratica sportiva a condizione, tuttavia, che essa non sia solo un esercizio fisico fine a se stesso e non venga strumentalizzata. Strade queste percorse nel nostro paese fino ad ora con conseguenze negative nei rapporti tra ambienti sportivi, politici e culturali, ognuno dei quali ha guardato l'altro volta a volta con sufficienza, con degnazione ed anche con forme di disprezzo che, in casi non molto rari, rasentavano il razzismo.

È venuto il momento di voltare pagina e di scrivere un nuovo capitolo in cui, facendo tra l'altro tesoro dei risultati acquisiti da importanti branche delle scienze umane e mediche, le attività motorie e sportive svolgano un ruolo rilevante nel campo della medicina preventiva, dove pochi progressi sono stati compiuti con il risultato di detenere *records* negativi a livello europeo per quanto riguarda le malformazioni ed in quello dell'attività scolastica, del tempo libero, del mondo del lavoro e dell'associazionismo.

Nel pieno rispetto della loro autonomia e nella specificità dei loro compiti, bisognerà recuperare un discorso unitario tra il momento culturale, politico e sportivo in modo da evitare dicotomie pericolose che portano acqua al mulino della conservazione.

Molto in questo senso può fare la scuola che, quale centro culturale, dovrà riuscire ad aprirsi alla società assicurando nel contempo tutti i servizi sociali del tempo libero contro la vecchia concezione che vedeva nell'educazione fisica e nello sport una parte secondaria e trascurabile della vita dell'uomo.

Lo sviluppo armonico del rapporto tra scuola e territorio, in sintonia con i decreti delegati, viene a sconfiggere il persistente

atteggiamento isolazionista della parte conservatrice della scuola e rende indispensabile sia una nuova e più incisiva politica di edilizia scolastica che, attraverso piani di rapida e concreta attuazione, colmi le carenze di attrezzature; sia la qualificazione del personale docente, non sempre oggi in possesso di un titolo specifico. Volontà politica riformatrice e disponibilità degli enti, chiamati a realizzare la riforma sarebbero disattese e vanificate senza operatori capaci e convinti del ruolo che l'educazione fisica e lo sport possono svolgere in una società moderna e democratica, soprattutto nell'ambito della scuola.

La formazione di animatori, per la quale il ruolo delle regioni è preminente, è quindi indispensabile ed urgente costituendo, tra l'altro, una risposta in termini di occupazione qualificata ai giovani diplomati e laureati in cerca di un lavoro.

La presa di coscienza del mondo sindacale che, preoccupato per le ripercussioni negative che l'aumento dei ritmi alienanti nei processi produttivi determina nella salute dei lavoratori, ha rivalutato le attività fisiche e sportive, costituisce un altro elemento di superamento del concetto in cui lo sport era tenuto.

A livello politico, dopo un lungo periodo di sostanziale inerzia malgrado le sollecitazioni degli enti di promozione, si è assistito alla scoperta o alla riscoperta da parte dei partiti del valore sociale dello sport con iniziative prese che denotano un vivo interesse alla materia. La legge n. 382 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 malgrado le evidenti lacune è stato il frutto più notevole di questo interesse delle forze politiche democratiche.

Il PSI, che a questa battaglia ha partecipato attivamente sostenendo le autonomie locali ed i principi della partecipazione e dell'autogoverno, contribuendo in maniera determinante a trasferire alle regioni ed ai comuni anche le funzioni in materia di sport, non poteva non farsi promotore di una proposta di riforma destinata a realizzare il servizio sociale dello sport, in collaborazione con tutte le forze interessate e senza intenti punitivi nei confronti di quelle che finora hanno avuto un ruolo preminente se non esclusivo.

La proposta si propone di valorizzare i momenti di partecipazione e l'attività degli enti, delle società e degli animatori che spesso in difficile condizioni e con scarse

risorse finanziarie, sono riusciti a promuovere valide iniziative.

Lo stesso CONI che, libero da compiti di generale programmazione e da altre incombenze che la legge del 1942 gli aveva affidato e l'assenza di una politica dello Stato gli aveva consentito, può far valere la sua esperienza sia nella preparazione degli atleti per le Olimpiadi sia nel coordinamento delle attività agonistiche ad alto livello svolte dalle Federazioni, sia come partecipe ma non più « padrone » della politica sportiva nel paese.

In linea dunque con la linea portata avanti, la presente proposta afferma all'articolo 1 che la Repubblica assume lo sport come una delle componenti fondamentali della formazione culturale e dello sviluppo fisico dell'uomo. Lo Stato, attraverso il Comitato Nazionale dello Sport, coordina gli interventi e le iniziative idonee per la diffusione generalizzata delle attività motorie e sportive e per garantirne la partecipazione popolare che si esprime, in modo particolare, attraverso forme associative.

Conformemente ai suoi compiti specifici ed alle dichiarazioni fatte anche in vari documenti ufficiali, al CONI non compete più la tutela dello sport « comunque e da chiunque organizzato » ma la preparazione degli atleti alle Olimpiadi ed alle manifestazioni internazionali. In questa veste esso continuerà ad essere la Federazione delle federazioni, dovendo le singole federazioni, nell'ambito dei poteri loro attribuiti attenersi alle sue direttive.

Della precedente legislazione che dava in pratica una delega totale al CONI in materia sportiva rimangono in vigore solo le norme relative alla sua organizzazione interna (articolo 3) mentre sono tacitamente abrogate tutte le altre, discendenti dalla legge n. 426 del 16 febbraio 1942.

All'articolo 4 è previsto che il finanziamento di tutte le attività motorie e sportive, svolte a livello centrale e periferico, venga assicurato da un'aliquota fissa del bilancio dello Stato, non inferiore comunque nella fase attuale alle somme stanziare nei bilanci del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della difesa, integrata dalle altre entrate, dipendenti dal gettito dei concorsi pronostici, delle lotterie nazionali e delle scommesse abbinate allo sport. In tal modo, anche se l'aleatorietà del finanziamento non viene eliminata, almeno nel breve periodo, si introduce un meccanismo che potrà portare lo Stato ad

iscrivere nel suo bilancio tutte le somme occorrenti per la pratica sportiva generalizzata e per la partecipazione alle manifestazioni olimpiche e di alto livello.

Si potrà così evitare il rischio che lo sport si fermi per effetto di massicce contrazioni del numero delle giocate e delle scommesse, così come a volte è sembrato dovesse accadere.

In tale circostanza il ricorso al potere politico è stato inevitabile, ma lo sport non può aver bisogno della politica soltanto per ricevere finanziamenti, peraltro sempre sottoposti al travaglio del dibattito parlamentare.

Il PSI, con spirito autocritico e nel ripudio di ogni tentazione totalizzante, sta procedendo, insieme ad altre forze democratiche, alla riconsiderazione del fenomeno sportivo.

Coloro che ne sono stati finora soggetti esclusivi debbono percepire la novità che da ciò stesso deriva, insieme al delinarsi del nuovo ordinamento statale e alle conseguenti funzioni regionali in materia.

All'autonomia dello sport nessuno attenda anche perché nel recente passato, ha consentito, seppur talvolta distorti, risultati concreti.

Una volta quindi garantita una fonte di finanziamento certo, occorre prevederne la distribuzione tra organismi centrali e Regioni. Il CIPE allora, sulla base di motivate proposte del C.N.S., provvede a determinare le somme necessarie per realizzare i programmi presentati dai Ministeri che continueranno ad operare nel settore, dal CONI, dalle Federazioni sportive, e dagli Enti di promozione riconosciuti a livello nazionale (articolo 5), trasferendo al fondo comune delle Regioni, di cui alla legge 15 maggio 1970, n. 281, le somme occorrenti per il finanziamento delle attività sportive e promozionali di loro competenza. Analogamente a quanto è previsto per le partecipazioni statali e per l'intervento finanziario delle Amministrazioni dello Stato, al fine di eliminare gli squilibri esistenti anche in questo settore, alle Regioni del Mezzogiorno è riservata un'aliquota pari al 40 per cento dei fondi stessi.

L'articolo 6, esplicitando quanto contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, definisce i compiti della Regione in materia sportiva che sono di programmazione degli interventi e di coordinamento degli strumenti operativi.

Gli Enti locali sono invece chiamati a realizzare gli interventi e ad utilizzare, in maniera ottimale, gli impianti pubblici esistenti nel territorio, in primo luogo quelli scolastici, recuperando anche, tramite apposite convenzioni, le attrezzature private disponibili.

Essi possono altresì gestire gli impianti, associandovi o delegando gli organi di democrazia diretta (consigli di quartiere o di circoscrizione) o affidandoli ai movimenti associazionistici che non solo abbiano i requisiti necessari tecnico-organizzativi ma che ne garantiscano un uso sociale, cioè una fruizione da parte di tutti i cittadini, senza discriminazione di sorta.

È quindi logico che di fronte ai molteplici compiti assegnati agli Enti locali si è ritenuto di disporre che le spese da essi effettuate per i fini di cui alla presente legge sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste all'articolo 91 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Ampi e dettagliati sono i compiti del C.N.S. che, da un lato, coordina l'attività dei Ministeri, del CONI, delle Federazioni e degli Enti che operano a livello centrale e, dall'altro, si pone al servizio dello Stato e delle Regioni sia per la formulazione di piani di sviluppo sportivo e di pareri su proposte legislative che abbiano attinenza con il settore dello sport sia per un'azione di assistenza tecnica globale, volta soprattutto alla predisposizione di studi e di progetti tipo per una impiantistica che non dovrebbe solo essere destinata allo sport ma rivolgersi anche ad attività culturali, della scuola e del tempo libero (articolo 8).

Insieme alla scuola, grande protagonista nell'attuazione del servizio sociale dello sport ma della quale in questa legge «quadro» non è possibile occuparsi in maniera particolareggiata, ruoli importantissimi sono assegnati alle strutture associazionistiche e soprattutto alle Federazioni ed agli Enti di promozione, rendendo quindi opportuni oltre che necessari adeguati riconoscimenti.

Noi individuiamo nella scuola il soggetto primario di ogni iniziativa volta all'affermarsi, peraltro in forma duratura, dei principi di una pratica sportiva diffusa e generalizzata. Ma come sarebbe sbagliato — come è stato fatto per lungo tempo — ritenere che la riforma del CONI sia per sé stessa la riforma dello sport, sarebbe velleitario pretendere un'improvvisa modifica degli ordinamenti scolastici in materia sportiva e riedu-

cativa, peraltro attraverso questa proposta di legge.

Sintomi confortanti si avvertono da alcune recenti innovazioni; ma la riconsiderazione del momento sportivo e ricreativo nella formazione del giovane è ancora una conquista che le forze politiche devono sollecitamente trasferire in realtà quando siano chiamate o sollecitate ad esprimersi a proposito della riforma scolastica e di quella urbanistica e sanitaria.

Un altro dei punti caratterizzanti la nostra proposta è nell'articolo 9 che riconosce piena autonomia tecnica ed organizzativa alle Federazioni sportive, che sono componenti del CONI ed operano nell'ambito del Comitato, quando si tratti di preparare gli atleti per le manifestazioni internazionali ed i Giochi olimpici, mentre si pongono come momenti di coordinamento delle società di base nella pratica motoria e sportiva, aperte a tutte le realtà sportive presenti nel territorio.

L'accrescimento dei compiti e di responsabilità comporta obbligatoriamente il pieno rispetto dei principi democratici degli associati che non sempre viene garantito negli statuti, nelle strutture e nell'organizzazione delle attività. Il primo passo da compiere in questa direzione dovrà essere fatto adeguando gli statuti carenti in senso democratico ai principi di rappresentanza di tutti gli associati compresi quindi gli atleti e di tutela dei diritti di eventuali minoranze.

Con l'articolo 10 viene riconosciuta l'insostituibile funzione che ha svolto ed è chiamato a svolgere il libero associazionismo che, nonostante pesanti condizionamenti di superate condizioni ideologiche e di strutture operative, è riuscito a fare dello sport un'occasione reale di autentica partecipazione dei cittadini non più basata sull'esclusivo interesse specifico, ma fondata sulla necessità di affrontare le tematiche sociali e culturali che il fenomeno sportivo è andato assumendo.

Dei requisiti necessari per il riconoscimento a livello nazionale degli Enti di promozione, ci preme sottolineare quelli relativi al richiamo nei loro statuti ai principi costituzionali ed antifascisti ed alla loro idoneità a svolgere funzioni promozionali e attività sportive analoghe a quelle delle Federazioni per cui gli Enti di promozione si pongono su una linea paritaria rispetto alle Federazioni sportive.

Analoghi riconoscimenti potranno essere effettuati dalle Regioni ad Enti o società presenti sul territorio anche in maniera au-

tonoma purché nella struttura e nella organizzazione delle attività vengano osservati i principi democratici e costituzionali (articolo 11).

Nel pieno rispetto del pluralismo che ha sempre mosso il PSI, si è inteso, in tal modo, garantire l'esistenza delle forze sportive operanti a livello locale e a livello nazionale. Esiste, è vero, un certo periodo di proliferazione di iniziative che, per la loro ristretta consistenza o per le carenze tecnico-organizzative, rischiano di non riuscire a svolgere una vera azione promozionale nell'ambiente in cui operano e di diventare controproducenti anche ai fini della utilizzazione non ottimale delle risorse finanziarie pubbliche. Ma riteniamo che valga la pena di pagare questo prezzo, se soprattutto a livello regionale si riuscirà a coordinare concretamente le iniziative sottoponendo, d'intesa con le istituzioni e con le forze interessate, ad una puntuale verifica i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi prefissati.

Gli articoli successivi si occupano degli organi dirigenti e del funzionamento del Comitato Nazionale dello Sport, compresa la utilizzazione del personale, compreso il suo stato giuridico e il trattamento economico (articolo 15).

Il Comitato nazionale dello sport è nominato dal Presidente del Consiglio, e composto da rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione e della difesa, delle Regioni, degli Enti locali, del C.N. scolastico, delle Confederazioni sindacali, dal Presidente del CONI e dai Presidenti delle Federazioni e degli Enti di promozione.

Muovendosi questa proposta in direzione della piena e totale valorizzazione delle autonomie locali e delle forze sportive è sembrato logico nella formazione del Comitato

che la rappresentanza delle varie componenti venisse adeguatamente assicurata in una misura naturalmente diversa, in relazione alle funzioni svolte.

Il numero e la qualità dei soggetti del Comitato nazionale dello sport muove da una serena valutazione di quanto è ormai radicato nel mondo sportivo e di quanto è ormai intorno ad esso.

Abbiamo parlato spesso di vecchi e nuovi soggetti di sport, dopo l'attribuzione di funzioni nuove alle Regioni. Nel documento che premette a tale riforma — reso pubblico prima dell'approvazione del decreto n. 616 — avevamo evidenziato come la delega attribuita al CONI nel 1942 non avesse consentito un tempestivo adeguamento della sua funzione alle progressive modificazioni che la domanda di sport aveva subito nel Paese.

Da qui la necessità che tale delega sia soggetta a continua verifica per aggiornarla, verificarla ed orientarla, in senso evolutivo, secondo le notevoli componenti della domanda sociale.

Sede più opportuna non sembra esservi rispetto ad un Comitato che, composto in modo equilibrato e non elefantiaco, sia idoneo a tale scopo.

Una riforma seria ha infatti bisogno del contributo di tutti i soggetti impegnati a determinarne la realizzazione, sia conferendo l'esperienza della lunga pratica sia la fantasia di nuove idee per la definitiva e generalizzata affermazione del diritto di tutti alla pratica sportiva.

Onorevoli colleghi, nel sollecitare il vostro consenso alla proposta presentata siamo spinti dalla volontà di recuperare il ritardo rispetto all'attenzione superficiale, talvolta superba, che frequentemente è stata prestata al fenomeno sportivo, trascurando le sue implicazioni umane, sociali e culturali.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

FINALITA' DELLA LEGGE

ART. 1.

La Repubblica assume lo sport come una delle componenti fondamentali della formazione culturale e dello sviluppo dell'uomo e individua nella scuola lo strumento primario per realizzarle.

Gli interventi e le iniziative saranno volti, attraverso l'azione delle regioni, degli enti locali e delle associazioni basate su principi democratici, alla diffusione delle attività motorie e sportive aperte alla partecipazione dei cittadini.

TITOLO II

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE DELLO SPORT RUOLO DEL CONI

ART. 2.

È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale dello sport.

ART. 3.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) provvede alla preparazione ed alla partecipazione degli atleti italiani ai giochi olimpici ed alle manifestazioni internazionali in rappresentanza del Paese.

Per la sua articolazione interna restano valide le disposizioni di cui alle leggi 22 dicembre 1951, n. 1379, e 31 luglio 1959, n. 617, purché non in contrasto con la presente legge.

TITOLO III

COMPITI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

ART. 4.

Il finanziamento delle attività motorie e sportive e delle spese di gestione del Comitato nazionale dello sport è inizialmente de-

terminato dall'aliquota del reddito nazionale lordo corrispondente alle somme attualmente iscritte nel bilancio dello Stato per le attività motorie e sportive, integrate dal gettito totale netto dei concorsi pronostici e delle lotterie legate a manifestazioni sportive, dal gettito erariale dei biglietti per gli spettacoli sportivi e delle scommesse abbinato allo sport.

ART. 5.

Il CIPE, su proposta del Comitato nazionale dello sport, provvede alla ripartizione delle somme di cui all'articolo 4, non destinate alle Regioni o agli enti locali, sulla base dei programmi formulati dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero della difesa, dal CONI, dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti a livello nazionale. Le somme destinate alla realizzazione delle funzioni attribuite alle regioni confluiscono nei fondi di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, destinando un'aliquota non inferiore al 40 per cento dei mezzi finanziari per la realizzazione di impianti o altre spese di investimento alle regioni meridionali.

ART. 6.

Alla regione spetta il compito di programmare gli interventi per rendere effettiva e generalizzata sul territorio la pratica delle attività motorie e sportive. Essa formula programmi di sviluppo attraverso strumenti che garantiscano la partecipazione degli enti locali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, della scuola, delle Federazioni sportive, del CONI, delle Confederazioni sindacali dei lavoratori, degli Enti di promozione delle realtà associative a carattere regionale e coordina gli strumenti operativi destinati a realizzarli.

ART. 7.

La programmazione degli impianti sul territorio e degli interventi nel campo dell'edilizia sportiva sarà realizzata dagli Enti locali, favorendone l'uso prevalente in direzione delle attività formative, dilettatistiche e di tempo libero.

Per attuare una politica di promozione dello sviluppo sportivo, gli Enti locali sono autorizzati a programmare il recupero all'uso sociale delle attrezzature pubbliche esistenti sul territorio, in primo luogo di quel-

le scolastiche e, mediante apposite convenzioni, di quelle private disponibili.

Le opere realizzate con finanziamenti pubblici appartengono al patrimonio indisponibile degli Enti locali — con destinazione ed uso permanente ad impianti sportivi — che dovranno garantirne la manutenzione.

La gestione degli impianti è assicurata dagli Enti locali e dagli organi di quartiere o di circoscrizione e può essere affidata alle società aderenti a Federazioni sportive e ad Enti di promozione che dimostrino di possedere i requisiti tecnico-organizzativi necessari, garantendone in ogni caso un uso sociale.

Le spese degli enti locali effettuate per i fini di cui alla presente legge sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste all'articolo 91 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

TITOLO IV

COMPITI E FUNZIONI DEL CNS E DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE — RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE

ART. 8.

Il Comitato nazionale dello sport provvede:

a) a formulare indirizzi e direttive per le attività sportive svolte dal CONI, dalle federazioni sportive e dagli enti promozionali, dal Ministero della pubblica istruzione e dalle sue strutture periferiche, al fine di coordinarle con le attività di competenza delle regioni e degli enti locali;

b) a predisporre schemi di riferimento pluriennali per lo sviluppo delle attività sportive, compatibili con il sistema economico e la programmazione nazionale e idonei a favorire l'occupazione;

c) a proporre al CIPE la ripartizione dei fondi di cui all'articolo 5;

d) a delineare i criteri d'intervento dell'Istituto per il Credito sportivo;

e) a suggerire criteri per la predisposizione di impianti sportivi nonché studi e progetti tipo a disposizione dei soggetti che ne facciano richiesta;

f) a formulare proposte alla Presidenza del Consiglio idonee a creare nel paese le condizioni per la piena attuazione del

servizio sociale dello sport e ad esprimere pareri su proposte di leggi nazionali e, a richiesta, su quelle regionali che riguardano il settore sportivo.

ART. 9.

Le federazioni sportive sono componenti del Comitato olimpico nazionale italiano, godono di piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Provvedono alla realizzazione dei programmi ed al corretto funzionamento dei propri organismi dirigenti e delle proprie strutture tecniche con i contributi loro assegnati annualmente, con i proventi delle affiliazioni delle società e del tesseramento degli iscritti e con gli utili delle manifestazioni sportive da esse organizzate.

Nei loro statuti, nella loro struttura e nella organizzazione delle attività le federazioni dovranno garantire il rispetto dei principi democratici.

ART. 10.

Entro due mesi dalla richiesta, il Comitato nazionale dello sport provvederà a riconoscere gli enti di promozione che rispondano ai seguenti requisiti:

- a) natura privatistica;
- b) volontarietà dell'adesione e facoltà di recesso degli associati;
- c) elettività delle cariche sociali;
- d) richiami nei loro statuti ai principi costituzionali ed antifascisti;
- e) non perseguimento di fini di lucro;
- f) presenza organizzata ed attività svolta sul territorio nazionale con società, circoli o centri polisportivi secondo parametri che verranno determinati;
- g) idoneità a svolgere funzioni promozionali, e attività sportive analoghe a quelle delle federazioni.

ART. 11.

Con gli stessi criteri le regioni provvedono al riconoscimento delle associazioni e degli enti di promozione sportiva in relazione alla loro effettiva rappresentatività ed attività nel territorio e ne determinano proporzionalmente il sostegno.

TITOLO V

COMPOSIZIONE ED ORGANI
DEL COMITATO NAZIONALE DELLO
SPORT

ART. 12.

Il Comitato nazionale dello sport è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Del Comitato fanno parte:

1 rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

1 rappresentante del Ministero della difesa;

1 rappresentante per ogni regione e per le province autonome di Trento e Bolzano;

5 rappresentanti dell'ANCI;

3 rappresentanti dell'UPI;

3 rappresentanti del Consiglio nazionale scolastico;

il Presidente del CONI;

i Presidenti delle federazioni sportive;

i Presidenti degli enti promozionali riconosciuti;

3 rappresentanti delle organizzazioni confederali sindacali maggiormente rappresentative;

1 rappresentante del personale dello stesso Comitato;

1 rappresentante della Federazione nazionale della stampa.

ART. 13.

Il Comitato nazionale dello sport elegge l'Esecutivo composto da 15 membri quale responsabile della gestione dei programmi e del funzionamento.

Tra i membri dell'Esecutivo saranno eletti 2 vicepresidenti e 1 segretario generale.

Il Presidente sarà nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su una terna di nominativi proposti dall'Esecutivo.

ART. 14.

Il controllo della gestione del Comitato è demandato a un collegio di revisori nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VI

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
NAZIONALE DELLO SPORT

ART. 15.

Il personale necessario al funzionamento del Comitato nazionale dello sport è costituito da dipendenti del CONI o dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici che svolgono attività connesse al settore dello sport, comandato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di un contingente da determinare, sentito il Comitato medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 16.

All'entrata in vigore della presente legge ed in attesa dell'espletamento delle formalità relative alla nomina degli organi di cui agli articoli 12, 13 e 14, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le misure idonee ad assicurare l'insediamento del Comitato nazionale dello sport entro 6 mesi.